

LAVORO

5041



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

N° 4663/09 R.G.
N° 5041 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 3-12-09

Udienza del 3.12.2009

N. 4463/09RG

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

[redacted] e [redacted] con l'Avv.to [redacted]

RICORRENTI

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO con l'Avv.to Mallardo

RESISTENTE

contro

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO con la Dr.ssa Lechi

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 3.6.2009, [redacted] e [redacted] hanno convenuto in Giudizio le Direzioni Provinciale del lavoro di Milano e Regionale del lavoro chiedendo al Giudice di riformare la decisione del CO.RE.RA.LA del 27.5.09 notificata il 1.6.09 ; di annullare e/o revocare: il verbale di accertamento 1/907-910-917-919 del

9.10.07 ed il verbale di diffida ex art. 13 DLgs 124/04 notificati entrambi in data 17.10.07 nonché qualsiasi altro provvedimento presupposto o connesso tra cui la contestazione/notificazione di illecito amministrativo redatta in data 23.1.08 nonché l'ordinanza – ingiunzione n. 368/08/i del 16.2.09 notificata il 18.2.2009; con vittoria di spese.

Si sono costituite la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e la Direzione Regionale del lavoro contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda non è fondata.

1. Con il presente ricorso i due ricorrenti sostanzialmente si oppongono all'ordinanza ingiunzione n. 399/08/i emessa dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, con la quale è stato ad essi ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari € 32.205,00 per avere:

omesso di comunicare al Centro dell'Impiego competente la data di assunzione e gli altri dati anagrafici relativi a 63 dipendenti (entro il giorno antecedente l'assunzione per quelli assunti dopo la data del 1.1.07; nei cinque giorni successivi l'assunzione per quelli assunti prima del 1.1.07);


omesso di consegnare ad ognuno i quei 63 lavoratori una dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola;

omesso di consegnare ai lavoratori i prescritti prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione;

omesso di iscrivere nei libri paga e matricola i dati relativi ai 63 lavoratori predetti.

2. I ricorrenti evidenziano l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e della procedura a questa connessa sotto un duplice profilo formale e sostanziale.

a. Quanto al primo si deve rilevare che è consolidata la giurisprudenza anche di legittimità affermare l'inapplicabilità al procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, regolato dalla L. 689/81, della procedura e della normativa contenuta nella L. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, essendo previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (cfr in tal senso Cassazione n. 27681 del 15.12.2005 e Cassazione n. 5790 dell' 11.04.2003).


-2-

Per quanto riguarda poi il corretto espletamento del diritto di difesa va evidenziato che all'attività di ispezione è sempre stato presente il legale rappresentante della società ~~_____~~; oppure il suo consulente del lavoro _____ (cfr verbali di ispezione)

Copia dei verbali ispettivi sono stati anche consegnati agli odierni ricorrenti.

Né si può dire violato il disposto di cui all'art. 14 comma 2 della L. 689/81: quella norma dispone che gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento.

La società erroneamente computa, quale dies a quo, il giorno 16.5.07 in cui è avvenuto il primo accesso ispettivo mentre per consolidata giurisprudenza – proprio in quanto la norma fa riferimento alla nozione di accertamento – è solo da quando l'ente dispone di tutte le informazioni ed i dati necessari al rilievo dell'infrazione che si può parlare di accertamento (cfr Cassazione 7951 del 1.4.2009).

Nel caso di specie, ancora in data 4.9.07, gli ispettori effettuavano una ispezione al fine di acquisire ulteriori dati .

E il verbale di accertamento è infatti stato formato in data 9.10.07 ; il successivo 17.10.07 è stata notificata la diffida di cui all'art. 13 DLgs 23 aprile 2004, n.124 la quale – giusta la previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo - *"interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1"*. Il verbale di accertamento è stato poi notificato il successivo 28.1.2008.

I rilievi di ordine formale esposti dall'opponente devono pertanto essere tutti respinti .

b. Sono poi anche infondate le eccezioni di carattere sostanziale.

Nei contratti di lavoro a progetto si legge che il collaboratore mediante attività di telemarketing o di teleselling deve essere in grado di individuare da ogni cliente le seguenti informazioni : connessioni tra bisogni e domanda rispetto ai valori di acquisto della clientela; divisione della clientela per comportamenti simili; valutazione dell'efficacia dei veicoli di comunicazioni e loro frequenza. L'attività di analisi e monitoraggio del collaboratore deve consentire al committente di acquisire/aumentare la fedeltà del cliente con conseguente incremento della profittabilità nel tempo . In particolare al collaboratore viene affidato il compito di individuare le motivazioni che orientano le scelte della clientela...

Dalla lettura di tale contratto si evince che i contratti di lavoro a progetto di cui è causa sono privi degli elementi costitutivi previsti dalla legge (art 61 comma 1 e 62 D.Lgs

276/03), ossia di un vero e valido progetto che abbia un contenuto specifico e caratterizzante.

Ed invero, manca nella fattispecie in esame quello che per giurisprudenza costante, può definirsi progetto ex art 62 comma 1 D.Lgs. 276/2003, ossia un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, posto che i contenuti del contratto si pongono più come regole comportamentali di carattere generale che come elementi caratterizzanti il contenuto del progetto stesso.

Inoltre, non vi alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.

Del resto tali contratti non sono rispettosi nemmeno della circolare 17 del 2006 che il Ministero ha emanato proprio a proposito del lavoro a progetto nei call center .

In essa si legge che *"le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi. ... un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche nell'ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché in ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro"*.

E poi precisa che *"Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna" la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto"*; sarà pertanto necessario fare riferimento alla campagna commissionata da terzi all'impresa stessa, alla sua durata, alla singola attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna.

Solo *"in considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz'altro configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente"*.

Nel caso di specie il preteso programma o progetto di cui all'art 61 comma 1 D.Lgs 276/2003, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato


-4-

piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.

Va a tale proposito ricordato che il Legislatore nel disciplinare questa figura contrattuale, ha previsto quale elemento essenziale di tale tipologia proprio il *progetto* (art 62 comma 1 D.Lgs 276/2003), che si pone in collegamento funzionale con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia possibile ravvisare un collegamento funzionale tra progetto e prestazione per la mancanza del primo, è prevista la trasformazione del rapporto in essere in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo stesso dicasi per il caso in cui l'indicazione del progetto non sia sufficientemente specifica.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si deve quindi dichiarare la totale assenza dei progetti relativi ai contratti in oggetto; la conseguenza è che i relativi rapporti di lavoro devono considerarsi di tipo subordinato a tempo indeterminato ex art 69 D.Lgs 276/2006.

c. Quanto alla richiesta subordinata di riduzione della sanzione in considerazione dell'applicazione della regola della continuazione o del concorso formale – affermato dall'art. 8 L. 689/81 – essa deve essere respinta in quanto la norma in questione non è espressamente richiamata dall'art. 35 stessa legge.

Le domande devono pertanto essere tutte respinte.

In quanto soccombenti gli oppositori ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, vanno poi condannati in solido tra loro a rimborsare alla Direzione Provinciale del lavoro le spese di lite determinate in € 5.000,00 (di cui € 25,00 per spese, € 1.275,00 per diritti e € 3.700,00 per onorari).

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

PQM

rigetta il ricorso; condanna ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, in via tra loro solidale, a rimborsare alla Direzione Provinciale del lavoro le spese di lite che liquida in € 5.000,00 .
Sentenza esecutiva.

Milano, 3.12.09

evan. 4866
Depositato nella Cancelleria della Sez. I
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 3 - DIC. 2009

IL CANCELLIERE
L. C. ...
L. C. ... Grillo

-5-

Il Giudice
Dr. R. Atanasio